

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: UTILIZZO DELLE RITENUTE DA PARTE DI STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ

Come previsto da un paio di anni, grazie all'interpretazione estensiva proposta dall'Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n.56/E/09, le ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti d'imposta, anche dalle stesse associazioni / società dalle quali dette ritenute provengono.

Si tratta di un'apertura di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il "monte ritenute" attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al contrario, se tali eccedenze vengono restituite all'associazione professionale, questa le può utilizzare per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, ecc.).

Secondo la nuova interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
- ▶ il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- ▶ in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- ▶ lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, restavano immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni. Salvo quanto tra un attimo si dirà in merito all'accordo preventivo tra i soci, la società / studio associato non deve attendere la predisposizione della dichiarazione per poter utilizzare dette ritenute: tale utilizzo può infatti avvenire già dal 1 gennaio dell'anno successivo (1/01/12 per le ritenute relative al periodo d'imposta 2011).

L'esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare sembrano idonee le seguenti modalità:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

- atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa;
- raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta):
- apposizione sull'atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste;
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba essere necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti. Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell'atto costitutivo)

oppure specifico per ciascun anno

in questo caso **non** vi sarà necessità di rinnovo;

in questo caso ci sarà necessità di rinnovo.

Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.

<u>L'atto di assenso deve essere precedente all'utilizzo delle ritenute restituite</u>; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 contenente il credito compensato. Pertanto, se si intende utilizzare al 16/01/12 in compensazione una quota di ritenute, è necessario che entro tale data venga apposta la data certa al documento in cui risulta l'accordo.

Di seguito si propone un *fac simile* di accordo (si propone la versione continuativa), da compilare a cura dell'associazione, al quale dare data certa nelle forme precedentemente descritte. Si tenga conto che il modello proposto è volutamente essenziale per rispondere al contenuto minimo preteso dall'Agenzia delle Entrate, ma che nell'ambito di ciascuna associazione è possibile introdurre specifiche clausole per regolamentare nei dettagli l'accordo (ad esempio, termini e modalità entro i quali l'associazione dovrà provvedere a pagare agli associati le ritenute che sono state riattribuite).

Ovviamente coloro che abbiano già predisposto in passato l'accordo nella forma continuativa, quest'anno non hanno ulteriori adempimenti sotto tale profilo e potranno procedere direttamente alla compensazione delle ritenute.

Ritenute delle società di capitali

Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione.

Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzare dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente: l'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n.99/E del 3 ottobre 2011 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono ritenute nell'ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione che subiscono la ritenuta del 11,5%, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono al ritenuta del 4% sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni 36% e 55%).

Compilazione del modello F24

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

- □ Il **codice tributo** da utilizzare, istituito con la R.M. n.6/E dell'11 febbraio 2010, è il **6830** denominato "Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir" da utilizzare nella sezione erario del modello F24;
- L'anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva C.M. n.29/E del 3 giugno 2010, è
 quello relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in
 questione sorge. Pertanto, se nel 2012 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al
 2011 (e che quindi saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Unico 2012) si dovrà
 indicare l'anno 2011.

ESEMPIO

L'Associazione Professionale Rossi – i cui associati sono Luca Rossi e Andrea Rossi – il 16 gennaio 2012 intende utilizzare in compensazione una quota di ritenute riattribuite dagli associati (per un importo di €20.000) per effettuare il versamento del debito Iva relativo al mese di dicembre 2011.

SEZIONE ERARIO											
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati						
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE	6012		2011	20.000,00							
	6830		2011		20.000,00						
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI											
codice ufficio codice atto						+/- SALDO (A-B)					
			TOTALE A	20.000,00	в 20.000,00	0,00					

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Fac-simile di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all'associazione

Lso	ttoscritti											
					nato a		() il//19, codice fiscale					
	, residente a			(_) via							
→ _	→				nato a		() il//19, codice fiscale					
	, residente a			(_) via							
\rightarrow _					nato a		() il//19, codice fiscale					
			e a									
							() il//19, codice fiscale					
		, resident	e a	(_) via							
	•						con partita Iva					
		, sed	e in		() via		·					
	PREMESSO											
•	 che le ritenute subite dall'associazione nel corso di ciascun periodo d'imposta sono attribuite a consuntivo a ciascun associato in ragione delle propria quota di partecipazione agli utili, ai sensi dell'art.5 e 22 del Tuir che con la C.M. n.56/E/09 l'Agenzia delle Entrate ha permesso all'associazione di utilizzare in compensazione le ritenute riattribuite dagli associati in quanto non utilizzate, previa sottoscrizione di specifico accordo tra gli associati 											
			S	СО	NVIENE							
* * * *	le utilizzi in compensazione dei propri versamenti;											
Luo	go e data											
	, li _				Gli asso							
	→											
						→						
			::									

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile